

PPWR: Regolamento sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio (Regolamento (UE) 2025/40), spiegato

Il regolamento fissa regole su riciclabilità, contenuto riciclato, riutilizzo, etichettatura e responsabilità del produttore per tutti gli imballaggi sul mercato UE, con obblighi per fabbricanti, importatori, distributori e piattaforme online. Si applica dal 12 agosto 2026 al posto della direttiva 94/62/CE; etichettatura dal 12 agosto 2028, obiettivi di progettazione dal 1° gennaio 2030.

Rivisto il 24 settembre 2026 da Conphora compliance team · Prossima revisione 13 marzo 2027 · Non è consulenza legale

Dati essenziali

Riferimento	Regolamento (UE) 2025/40	Tipo di atto	Regolamento
In vigore	11 febbraio 2025	Si applica dal	12 agosto 2026
Applicato da	Le autorità di vigilanza del mercato designate da ciascuno Stato membro ai sensi del regolamento (UE) 2019/1020, al cui allegato I il regolamento è aggiunto, fanno rispettare i requisiti sugli imballaggi, e un'autorità competente di ciascuno Stato membro gestisce il registro dei produttori e le norme sulla responsabilità estesa del produttore; in Italia il quadro nazionale degli imballaggi è la parte quarta, titolo II, del d.lgs. 152/2006 (Testo unico ambientale, artt. 217 ss.), con l'adesione dei produttori e degli utilizzatori al CONAI.	CELEX	32025R0040

Date principali

19 dicembre 2024 Il regolamento (UE) 2025/40 è adottato dal Parlamento europeo e dal Consiglio a Bruxelles

title and signature block after Art. 71

22 gennaio 2025 Pubblicazione nella Gazzetta ufficiale, GU L 2025/40

OJ reference

11 febbraio 2025 Entrata in vigore, il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione; gli imballaggi immessi sul mercato a partire da tale data sono considerati riutilizzabili solo se soddisfano i nove criteri dell'articolo 11, paragrafo 1

Art. 71 and Art. 11(1)

12 febbraio 2026 Termine per la Commissione per adottare l'atto di esecuzione sul formato per la registrazione nei registri nazionali dei produttori e per la comunicazione dei dati a tali registri, e per chiedere norme armonizzate sugli imballaggi compostabili

Art. 44(14) and Art. 9(6)

26 maggio 2026 Entra in vigore la decisione delegata (UE) 2026/429 della Commissione: i film avvolgenti e le regge per pallet sono esentati dai requisiti di riutilizzo al 100 % dell'articolo 29, paragrafi 2 e 3

Art. 1 and Art. 2

10 giugno 2026	Pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della comunicazione della Commissione C/2026/3084, il documento di orientamento sul regolamento (UE) 2025/40	title and subject matter
12 agosto 2026	Il regolamento si applica; la direttiva 94/62/CE è abrogata con eccezioni transitorie; gli imballaggi a contatto con alimenti non possono più essere immessi sul mercato con PFAS pari o superiori ai limiti dell'articolo 5, paragrafo 5; termine per gli atti di esecuzione della Commissione sulle etichette armonizzate e sulla metodologia per la marcatura digitale	Art. 71, Art. 70(1), Art. 5(5), Art. 12(6), Art. 12(7) and Art. 13(2)
31 dicembre 2026	Termine per l'atto di esecuzione della Commissione sul calcolo e sulla verifica del contenuto riciclato, per l'atto delegato sui criteri di sostenibilità delle tecnologie di riciclaggio della plastica, per la metodologia di equivalenza dei paesi terzi e per la relazione sulle sostanze	Art. 7(8), Art. 7(9), Art. 7(10) and Art. 5(2)

preoccupanti negli
imballaggi

12 febbraio 2027	Gli Stati membri devono avere in vigore e aver notificato le norme sulle sanzioni; i distributori finali del settore HORECA devono consentire ai consumatori di portare il proprio contenitore per bevande e alimenti da asporto; termine per l'atto delegato della Commissione sul numero minimo di rotazioni degli imballaggi riutilizzabili e per i suoi orientamenti sull'allegato V e sugli obiettivi di riutilizzo per le bevande	Art. 68(1), Art. 68(3), Art. 32(1), Art. 11(2), Art. 25(6) and Art. 29(8)
1 gennaio 2028	Termine per gli atti delegati della Commissione sui criteri di progettazione per il riciclaggio e sulle classi di prestazione di riciclabilità e sugli accordi di messa in comune per gli obiettivi di riutilizzo delle bevande	Art. 6(4) and Art. 29(12)
12 febbraio 2028	Le bustine di tè, caffè e bevande e le etichette adesive per frutta devono essere compostabili; gli altri imballaggi biodegradabili devono essere progettati per il riciclaggio dei materiali; lo spazio	Art. 9(1), Art. 9(3), Art. 24(4), Art. 33(1) and Art. 24(2)

vuoto negli
imballaggi per la
vendita deve essere
ridotto al minimo; i
distributori finali del
settore HORECA
devono offrire
l'asporto in
imballaggi
riutilizzabili; termine
per la metodologia
della Commissione
sullo spazio vuoto

12 agosto 2028	Etichetta armonizzata sulla composizione dei materiali sugli imballaggi ed etichette armonizzate sui contenitori per rifiuti, oppure 24 o 30 mesi dopo gli atti di esecuzione se successivi; le etichette sul contenuto riciclato devono seguire la specifica armonizzata; la decisione 97/129/CE è abrogata	Art. 12(1), Art. 12(4), Art. 13(1) and Art. 70(2)
----------------	---	---

1 gennaio 2029	Gli Stati membri devono raccogliere separatamente almeno il 90 % delle bottiglie di plastica monouso per bevande e dei contenitori metallici per bevande fino a tre litri mediante sistemi di deposito cauzionale e restituzione; il calcolo del contenuto riciclato deve seguire l'atto di esecuzione,	Art. 50(1), Art. 50(2) and Art. 7(11)
----------------	---	---------------------------------------

oppure 24 mesi
dopo di esso se
successivi

12 febbraio 2029	Gli imballaggi riutilizzabili immessi sul mercato devono riportare l'etichetta di riutilizzabilità e un codice QR o altro supporto dati, oppure 30 mesi dopo l'atto di esecuzione se successivi; si applicano le aggiunte alla parte B dell'allegato della direttiva (UE) 2019/904 dell'articolo 67, paragrafo 5	Art. 12(2) and Art. 71
1 gennaio 2030	Gli imballaggi devono essere progettati per il riciclaggio nella classe A, B o C e le parti in plastica devono rispettare il contenuto riciclato minimo del 2030, in entrambi i casi oppure 24 o 36 mesi dopo gli atti della Commissione se successivi; gli imballaggi devono essere minimizzati in peso e volume; si applicano le restrizioni sui formati dell'allegato V, il rapporto di spazio vuoto del 50 % e gli obiettivi di riutilizzo del 2030; gli Stati membri devono ridurre i rifiuti di imballaggio pro capite del 5 % rispetto al 2018	Art. 6(2), Art. 6(3), Art. 7(1), Art. 10(1), Art. 25(1), Art. 24(1), Art. 29 and Art. 43(1)

1 gennaio 2035	La riciclabilità richiede anche che i rifiuti di imballaggio siano raccolti separatamente, selezionati e riciclati su larga scala, oppure cinque anni dopo gli atti di esecuzione se successivi; gli Stati membri devono ridurre i rifiuti di imballaggio pro capite del 10 %	Art. 6(2) and Art. 43(1)
1 gennaio 2038	Possono essere immessi sul mercato solo imballaggi riciclabili nella classe A o B	Art. 6(3)
1 gennaio 2040	Si applicano le percentuali minime di contenuto riciclato del 2040; gli operatori economici devono adoperarsi per raggiungere gli obiettivi di riutilizzo del 2040; gli Stati membri devono ridurre i rifiuti di imballaggio pro capite del 15 %	Art. 7(2), Art. 29 and Art. 43(1)

Fabbricante (compresi i titolari del marchio di prodotti imballati)

- Immettere sul mercato solo imballaggi conformi ai requisiti di sostenibilità e di etichettatura degli articoli da 5 a 12. Art. 15(1) and Art. 4(1)
- Mantenere la somma di piombo, cadmio, mercurio e cromo esavalente negli imballaggi o nei loro componenti pari o inferiore a 100 mg/kg e, dal 12 agosto 2026, non immettere sul mercato imballaggi a contatto con alimenti con PFAS pari o superiori ai limiti dell'articolo 5, paragrafo 5; dimostrare la conformità nella documentazione tecnica. Art. 5(4), Art. 5(5) and Art. 5(6)
- Valutare la riciclabilità di ciascuna unità di imballaggio rispetto ai criteri di progettazione per il riciclaggio ed esprimerla nella classe A, B o C; dal 1° gennaio 2030, oppure 24 mesi dopo gli atti delegati se successivi, non immettere sul mercato imballaggi al di fuori delle classi da A a C e, dal 1° gennaio 2038, solo imballaggi delle classi A o B. Art. 6(2), Art. 6(3) and Art. 6(9)
- Dal 1° gennaio 2030, oppure tre anni dopo l'atto di esecuzione se successivi, garantire che ogni parte in plastica dell'imballaggio contenga il contenuto riciclato minimo da rifiuti di plastica post-consumo (30 % per il PET sensibile al contatto, 10 % per le altre plastiche sensibili al contatto, 30 % per le bottiglie di plastica monouso per bevande, 35 % per gli altri imballaggi di plastica), con aumento nel 2040, e documentarlo. Art. 7(1), Art. 7(2) and Art. 7(6)
- Entro il 12 febbraio 2028, rendere compostabili le bustine di tè, caffè e bevande e le etichette adesive per frutta e progettare gli altri imballaggi biodegradabili per il riciclaggio dei materiali. Art. 9(1) and Art. 9(3)
- Entro il 1° gennaio 2030, progettare gli imballaggi in modo che peso e volume siano il minimo necessario per la funzionalità e non immettere sul mercato imballaggi che non soddisfano i criteri prestazionali dell'allegato IV o che aumentano soltanto il volume percepito mediante doppie pareti, doppi fondi o strati superflui, salvo che si applichi un disegno o modello, un marchio o un'indicazione geografica protetti. Art. 10(1), Art. 10(2) and Art. 10(4)
- Considerare un imballaggio riutilizzabile solo se soddisfa tutti e nove i criteri dell'articolo 11, paragrafo 1, e, per gli imballaggi riutilizzabili, includere nella documentazione tecnica una descrizione del sistema di riutilizzo con le conferme scritte dei partecipanti al sistema. Art. 11(1), Art. 11(3) and Art. 26(2)
- Eseguire il controllo interno della produzione dell'allegato VII prima di immettere gli imballaggi sul mercato, redigere la documentazione tecnica e la dichiarazione di conformità UE per tipo di imballaggio, conservarle entrambe per 5 anni (monouso) o 10 anni (riutilizzabili) e rivalutare la conformità quando cambiano la progettazione, i materiali o le norme di riferimento.
Art. 15(2), Art. 15(3), Art. 15(4), Art. 38, Art. 39 and Annex VII
- Eseguire il controllo interno della produzione dell'allegato VII prima di immettere gli imballaggi sul mercato e rivalutare la conformità quando cambiano la progettazione, i materiali o le norme di riferimento. Art. 15(2), Art. 15(4), Art. 38, Art. 39 and Annex VII
- Redigere la documentazione tecnica dell'allegato VII per tipo di imballaggio prima di immetterlo sul mercato. Art. 15(2) and Annex VII
- Redigere la dichiarazione di conformità UE per tipo di imballaggio quando la procedura dell'allegato VII ha dimostrato la conformità. Art. 15(2) and Art. 39
- Conservare la documentazione tecnica e la dichiarazione di conformità UE per 5 anni dopo l'immissione sul mercato degli imballaggi monouso, o per 10 anni per gli imballaggi riutilizzabili. Art. 15(3)
- Contrassegnare l'imballaggio con un numero di tipo, di lotto o di serie o altro identificativo e con il proprio nome, la propria denominazione commerciale registrata o il proprio marchio e un unico indirizzo postale e, ove disponibile, un recapito elettronico, sull'imballaggio, in un codice QR o altro supporto dati

oppure in un documento di accompagnamento, senza oscurare altre indicazioni obbligatorie.

Art. 15(5), Art. 15(6) and Art. 15(7)

- Dal 12 agosto 2028, oppure 24 mesi dopo gli atti di esecuzione se successivi, applicare l'etichetta armonizzata sulla composizione dei materiali; etichettare gli imballaggi riutilizzabili come tali con un codice QR o altro supporto dati dal 12 febbraio 2029; seguire la specifica armonizzata per qualsiasi etichetta sul contenuto riciclato o sul contenuto di origine biologica; e non usare mai etichette o simboli idonei a indurre in errore i consumatori sulla sostenibilità o sulla raccolta differenziata.

Art. 12(1), Art. 12(2), Art. 12(4), Art. 12(5) and Art. 12(8)

- Formulare asserzioni ambientali sulle caratteristiche dell'imballaggio disciplinate dal regolamento solo se l'imballaggio supera i requisiti minimi, indicare se l'asserzione riguarda l'unità, una sua parte o tutti i propri imballaggi e comprovarla nella documentazione tecnica. Art. 14
 - Se si ritiene o si ha motivo di credere che un imballaggio immesso sul mercato dall'11 febbraio 2025 non sia conforme, renderlo immediatamente conforme, ritirarlo o richiamarlo e informare l'autorità di vigilanza del mercato dello Stato membro in cui lo si è messo a disposizione; gli imballaggi riutilizzabili immessi sul mercato prima dell'11 febbraio 2025 sono esentati da questo obbligo. Art. 15(8) and Art. 15(9)
 - Su richiesta motivata, fornire le informazioni e la documentazione tecnica che dimostrano la conformità in una lingua comprensibile all'autorità, in formato elettronico e, su richiesta, su carta, entro 10 giorni, e cooperare sulle misure correttive; essere in grado di identificare i propri fornitori di imballaggi e i propri clienti per 5 anni (monouso) o 10 anni (riutilizzabili). Art. 15(10) and Art. 22
 - Su richiesta motivata, fornire le informazioni e la documentazione tecnica che dimostrano la conformità in una lingua comprensibile all'autorità, in formato elettronico e, su richiesta, su carta, entro 10 giorni, e cooperare sulle misure correttive. Art. 15(10)
 - Essere in grado di identificare i propri fornitori di imballaggi e i propri clienti per 5 anni (imballaggi monouso) o 10 anni (imballaggi riutilizzabili). Art. 22
 - Ottenere dai propri fornitori di imballaggi e di materiali di imballaggio le informazioni e la documentazione necessarie per dimostrare la conformità, compresa la documentazione tecnica dell'allegato VII e, per gli imballaggi sensibili al contatto, la documentazione sul contatto con alimenti e analoga; i fornitori hanno l'obbligo di fornirla. Art. 16
 - Dal 1° gennaio 2030, non immettere sul mercato imballaggi nei formati e per gli usi dell'allegato V, come gli imballaggi multipli di plastica monouso, gli imballaggi di plastica monouso per meno di 1,5 kg di frutta e verdura fresche, gli imballaggi HORECA e le monoporzioni monouso, gli articoli da toeletta monouso per hotel e le borse di plastica in materiale ultraleggero. Art. 25(1) and Annex V
 - Se si riempiono imballaggi multipli, per il trasporto o per il commercio elettronico, mantenere il rapporto di spazio vuoto pari o inferiore al 50 % dal 1° gennaio 2030, oppure tre anni dopo l'atto di esecuzione se successivi; se si riempiono imballaggi per la vendita, ridurre lo spazio vuoto al minimo entro il 12 febbraio 2028; i materiali di riempimento contano come spazio vuoto. Art. 24(1), Art. 24(3) and Art. 24(4)
 - Dal 1° gennaio 2030, se si utilizzano imballaggi per il trasporto come pallet, scatole, casse, fusti o film avvolgenti per pallet, garantire che almeno il 40 % sia riutilizzabile all'interno di un sistema di riutilizzo, il 100 % per i trasporti tra i propri siti o siti collegati e per le consegne a un altro operatore nello stesso Stato membro e il 10 % delle scatole multiple non di cartone; i film avvolgenti e le regge per pallet sono esentati dai requisiti del 100 % ai sensi della decisione delegata (UE) 2026/429.
- Art. 29(1), Art. 29(2), Art. 29(3), Art. 29(4) and Art. 29(5); Art. 1
- Se si utilizzano imballaggi riutilizzabili, partecipare a un sistema di riutilizzo conforme alla parte A dell'allegato VI, ricondizionare l'imballaggio secondo la parte B prima di offrirlo di nuovo e restituire gli imballaggi a ciclo chiuso ai punti di raccolta approvati. Art. 27

Importatore

- Immettere sul mercato solo imballaggi conformi agli articoli da 5 a 12 e, prima di farlo, verificare che il fabbricante abbia eseguito la valutazione della conformità dell'allegato VII e redatto la documentazione tecnica, che l'imballaggio sia etichettato ai sensi dell'articolo 12, sia accompagnato dai documenti richiesti e riporti l'identificazione e i recapiti del fabbricante; non immettere sul mercato imballaggi non conformi finché non siano resi conformi. Art. 18(1) and Art. 18(2)
- Indicare il proprio nome, la propria denominazione commerciale registrata o il proprio marchio e un indirizzo postale e, ove disponibile, un recapito elettronico sull'imballaggio, tramite il supporto dati dell'articolo 12 o in un documento di accompagnamento, in modo chiaro e senza oscurare altre informazioni obbligatorie. Art. 18(3) and Art. 18(4)
- Garantire che le condizioni di stoccaggio e di trasporto sotto la propria responsabilità non compromettano la conformità, sia che l'imballaggio sia vuoto o riempito. Art. 18(5)
- Se si ritiene o si ha motivo di credere che un imballaggio immesso sul mercato non sia conforme, renderlo immediatamente conforme, ritirarlo o richiamarlo e informare le autorità di vigilanza del mercato degli Stati membri in cui lo si è messo a disposizione. Art. 18(6)
- Conservare una copia della dichiarazione di conformità UE ed essere in grado di produrre la documentazione tecnica per 5 anni (monouso) o 10 anni (riutilizzabili) dopo l'immissione dell'imballaggio sul mercato; fornirla su richiesta motivata entro 10 giorni in una lingua comprensibile all'autorità e cooperare sulle misure correttive. Art. 18(7), Art. 18(8) and Art. 18(9)
- Conservare una copia della dichiarazione di conformità UE ed essere in grado di produrre la documentazione tecnica per 5 anni (monouso) o 10 anni (riutilizzabili) dopo l'immissione dell'imballaggio sul mercato. Art. 18(7)
- Su richiesta motivata, fornire le informazioni e la documentazione sulla conformità entro 10 giorni in una lingua comprensibile all'autorità e cooperare sulle misure correttive. Art. 18(8) and Art. 18(9)
- Insieme al fabbricante, garantire entro il 1° gennaio 2030 che gli imballaggi siano minimizzati in peso e volume e che le parti in plastica rispettino le percentuali di contenuto riciclato, e documentare entrambi gli aspetti nella documentazione tecnica. Art. 7(6) and Art. 10(1)
- Se si immettono sul mercato imballaggi con il proprio nome o marchio, o li si modifica in modo tale da poter incidere sulla conformità, si assumono gli obblighi del fabbricante ai sensi dell'articolo 15. Art. 21
- Su richiesta, identificare chi ha fornito imballaggi o prodotti imballati e a chi li si è forniti, per 5 anni (monouso) o 10 anni (riutilizzabili). Art. 22

Distributore (compresi i distributori finali e i rivenditori)

- Agire con la dovuta diligenza e, prima di mettere a disposizione un imballaggio, verificare che il produttore responsabile sia iscritto nel registro dei produttori, che l'imballaggio sia etichettato ai sensi dell'articolo 12 e che il fabbricante e l'importatore abbiano apposto la propria identificazione e i propri recapiti; trattenere gli imballaggi non conformi finché non siano resi conformi.
Art. 19(1), Art. 19(2) and Art. 19(3)
- Evitare che le condizioni di stoccaggio e di trasporto compromettano la conformità e utilizzare le informazioni di registrazione del produttore solo per verificare la conformità, mai per finalità commerciali. *Art. 19(3) and Art. 19(4)*
- Se un imballaggio messo a disposizione non è conforme, assicurarsi che siano adottate misure correttive per renderlo conforme, ritirarlo o richiamarlo, e informare immediatamente le autorità di vigilanza del mercato degli Stati membri interessati. *Art. 19(5)*
- Su richiesta motivata, fornire le informazioni e la documentazione in proprio possesso che dimostrano la conformità e cooperare con l'autorità; essere in grado di identificare i propri fornitori e clienti per 5 o 10 anni. *Art. 19(6) and Art. 22*
- Su richiesta motivata, fornire le informazioni e la documentazione in proprio possesso che dimostrano la conformità e cooperare con l'autorità. *Art. 19(6)*
- Essere in grado di identificare i propri fornitori di imballaggi e i propri clienti per 5 anni (imballaggi monouso) o 10 anni (imballaggi riutilizzabili). *Art. 22*
- Se si vende con il proprio nome o marchio o si modificano gli imballaggi in modo tale da poter incidere sulla conformità, si assumono gli obblighi del fabbricante. *Art. 21*
- In qualità di distributore finale di bevande alcoliche e analcoliche, mettere a disposizione in imballaggi riutilizzabili all'interno di un sistema di riutilizzo almeno il 10 % di tali prodotti dal 1° gennaio 2030, ritirare gratuitamente gli imballaggi riutilizzabili dello stesso tipo e rimborsare i depositi cauzionali; i negozi con una superficie di vendita pari o inferiore a 100 m² sono esentati, e il vino, gli alcolici e le bevande altamente deperibili sono esclusi. *Art. 29(6), Art. 29(7), Art. 29(9) and Art. 29(10)*
- Nel settore HORECA, entro il 12 febbraio 2027 consentire ai consumatori di portare il proprio contenitore per bevande e alimenti pronti da asporto senza un prezzo più alto e, entro il 12 febbraio 2028, offrire l'asporto in imballaggi riutilizzabili all'interno di un sistema di riutilizzo, informando i clienti con indicazioni visibili; le microimprese sono esentate dall'offerta di riutilizzo. *Art. 32 and Art. 33*
- Nel settore HORECA, dal 12 febbraio 2027 consentire ai consumatori di portare il proprio contenitore per bevande e alimenti pronti da asporto senza un prezzo più alto, informando i clienti con indicazioni visibili. *Art. 32*
- Nel settore HORECA, dal 12 febbraio 2028 offrire bevande e alimenti pronti da asporto in imballaggi riutilizzabili all'interno di un sistema di riutilizzo, informando i clienti con indicazioni visibili; le microimprese sono esentate. *Art. 33*
- Se si offrono prodotti mediante ricarica, esporre e aggiornare le regole per la ricarica (tipi di contenitori, igiene, responsabilità dell'utilizzatore finale), garantire che le stazioni di ricarica rispettino la parte C dell'allegato VI e non distribuire gratuitamente contenitori non conformi all'allegato VI, salvo che rientrino in un sistema di deposito cauzionale. *Art. 28*

Rappresentante autorizzato

- Agire in base a un mandato scritto che consenta almeno di tenere la dichiarazione di conformità UE e la documentazione tecnica a disposizione delle autorità per 5 anni (monouso) o 10 anni (riutilizzabili), di cooperare sulle misure in caso di non conformità, di fornire le informazioni sulla conformità su richiesta motivata in una lingua comprensibile all'autorità, di mettere i documenti a disposizione entro 10 giorni e di risolvere il mandato se il fabbricante viola il regolamento. Art. 17(2)
- Non assumere l'obbligo del fabbricante di immettere sul mercato solo imballaggi conformi né quello di redigere la documentazione tecnica; tali obblighi non possono far parte del mandato.

Art. 17(2), last subparagraph

- Se si è nominati rappresentante autorizzato per la responsabilità estesa del produttore in uno Stato membro, adempiere ivi gli obblighi di registrazione e di comunicazione dei dati del produttore ai sensi del capo VIII. Art. 3(1), point (20), Art. 44(3) and Art. 45(3)

Fornitore di servizi di logistica

- Garantire che le condizioni di magazzinaggio, movimentazione, imballaggio, apposizione di indirizzi e spedizione degli imballaggi trattati, vuoti o riempiti, non compromettano la loro conformità agli articoli da 5 a 12. Art. 20
- Quando si stipula un contratto con un produttore che offre prodotti imballati a consumatori nell'Unione, ottenere il suo numero di iscrizione al registro dei produttori e la sua autocertificazione di conformità alla responsabilità estesa del produttore, compiere ogni ragionevole sforzo per verificarli rispetto al registro pubblico, chiedere correzioni e sospendere il servizio se il produttore non rimedia alle informazioni inesatte. Art. 45(7), Art. 45(8) and Art. 45(9)
- Su richiesta, identificare gli operatori economici che hanno fornito imballaggi o prodotti imballati e quelli a cui li si è forniti, per 5 anni (monouso) o 10 anni (riutilizzabili). Art. 22

Produttore (responsabilità estesa del produttore)

- Iscrivere, prima di iniziare, nel registro nazionale dei produttori di ogni Stato membro in cui si mettono a disposizione per la prima volta imballaggi o prodotti imballati, o si disimballano prodotti imballati senza essere un utilizzatore finale; un'organizzazione per la responsabilità del produttore o un rappresentante autorizzato per la responsabilità estesa del produttore può iscriversi per proprio conto.

Art. 44(2), Art. 44(3) and Art. 44(4)

- Comunicare entro il 1° giugno di ogni anno i quantitativi di imballaggi dell'anno civile precedente secondo l'allegato IX, parte B (una comunicazione semplificata sotto le 10 tonnellate l'anno), notificare le modifiche senza indebito ritardo e attendersi che gli Stati membri richiedano audit o comunicazioni trimestrali. Art. 44(7), Art. 44(8), Art. 44(9) and Art. 44(12)
- Comunicare entro il 1° giugno di ogni anno i quantitativi di imballaggi dell'anno civile precedente secondo l'allegato IX, parte B, oppure una comunicazione semplificata sotto le 10 tonnellate l'anno; gli Stati membri possono richiedere audit o comunicazioni trimestrali. Art. 44(7), Art. 44(8) and Art. 44(12)
- Notificare al registro ogni modifica delle informazioni di registrazione senza indebito ritardo. Art. 44(9)
- Assumere la responsabilità estesa del produttore ai sensi degli articoli 8 e 8 bis della direttiva 2008/98/CE per gli imballaggi che si mettono a disposizione per la prima volta o che si disimballano, compresi i costi di etichettatura dei contenitori per rifiuti e delle indagini sulla composizione, con contributi modulati in base alla classe di riciclabilità e, facoltativamente, al contenuto riciclato.

Art. 45(1), Art. 45(2), Art. 6(8) and Art. 7(7)

- Se si vende direttamente a utilizzatori finali in uno Stato membro diverso da quello in cui si è stabiliti, nominare con mandato scritto un rappresentante autorizzato per la responsabilità estesa del produttore in tale Stato membro. Art. 45(3)
- Fornire alle piattaforme online e ai fornitori di servizi di logistica il proprio numero di iscrizione al registro nello Stato membro del consumatore e un'autocertificazione che si offrono solo imballaggi conformi ai requisiti di responsabilità estesa del produttore ivi vigenti; si è responsabili dell'esattezza di tali informazioni. Art. 45(4), Art. 45(7) and Art. 45(8)
- Se si sceglie di contrassegnare gli imballaggi con un simbolo della responsabilità estesa del produttore dal 12 febbraio 2027, farlo solo mediante un codice QR o altra marcatura digitale standardizzata che non induca in errore sulla riciclabilità o sulla riutilizzabilità. Art. 12(9)

Fornitore di una piattaforma online

- Prima di consentire a un produttore di offrire imballaggi o prodotti imballati a consumatori nell'Unione, ottenere il suo numero di iscrizione al registro dei produttori nello Stato membro del consumatore e la sua autocertificazione di conformità alla responsabilità estesa del produttore, e compiere ogni ragionevole sforzo per valutare che le informazioni siano complete e affidabili. Art. 45(4) and Art. 45(6)
- Quando un produttore vende tramite il proprio mercato online, si possono assumere i suoi obblighi di costo della responsabilità estesa del produttore sulla base di un mandato scritto.

Art. 45(4), second subparagraph

Sanzioni

Gli Stati membri devono stabilire sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive per le violazioni entro il 12 febbraio 2027 e notificarle alla Commissione; per l'inosservanza degli obblighi di riduzione dei rifiuti degli articoli da 24 a 29 (imballaggi eccessivi, restrizioni sui formati, sistemi di riutilizzo e obiettivi di riutilizzo) le sanzioni devono comprendere sanzioni amministrative pecuniarie o una sanzione pecuniaria equivalente irrogata dal giudice. Le autorità di vigilanza del mercato possono esigere misure correttive entro un termine stabilito, vietare la messa a disposizione degli imballaggi, ritirarli o richiamarli e agire in caso di non conformità formale, come una dichiarazione di conformità UE mancante o errata, una documentazione tecnica incompleta, un'identificazione mancante o un codice QR privo delle informazioni richieste; se l'inosservanza delle norme su riciclabilità, contenuto riciclato, spazio vuoto, formati, riutilizzo, ricarica o asporto persiste, si applicano le sanzioni nazionali. Il regolamento si aggiunge all'allegato I del regolamento (UE) 2019/1020, per cui si applicano i poteri di vigilanza del mercato di tale regolamento. In Italia si applicano inoltre, per gli imballaggi, gli artt. 217 ss. del d.lgs. 152/2006 (Testo unico ambientale), con l'adesione di produttori e utilizzatori al CONAI e il contributo ambientale CONAI, salvo sistema autonomo riconosciuto. Art. 68, Art. 58(1), Art. 58(5), Art. 62 and Art. 66

Lista di controllo

- 1. Elencare ogni imballaggio che si fabbrica, riempie, importa o vende, decidere se è un imballaggio ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, e dell'allegato I e classificarlo per tipo (per la vendita, multiplo, per il trasporto, per il commercio elettronico, di servizio) e come monouso o riutilizzabile.
- 2. Stabilire il proprio ruolo per ciascun articolo: fabbricante (compresi i prodotti imballati a marchio proprio), importatore, distributore, distributore finale, fornitore di servizi di logistica e, ai fini della responsabilità estesa del produttore, produttore (articoli 3, paragrafo 1, e da 15 a 21).
- 3. Verificare subito le sostanze: la somma di 100 mg/kg per i metalli pesanti e, per gli imballaggi a contatto con alimenti, i limiti per i PFAS che si applicano dal 12 agosto 2026 (articolo 5).
- 4. Iscrivere come produttore in ogni Stato membro in cui si mettono a disposizione per la prima volta prodotti imballati e predisporre la comunicazione annuale entro il 1° giugno (articoli 44 e 45).
- 5. Predisporre la documentazione tecnica dell'allegato VII e la dichiarazione di conformità UE dell'articolo 39 per tipo di imballaggio, con conservazione per 5 o 10 anni (articolo 15).
- 6. Aggiungere a ogni imballaggio o al suo supporto dati l'identificazione e i recapiti del fabbricante e dell'importatore e un numero di tipo, di lotto o di serie (articoli 15, paragrafi 5 e 6, e 18, paragrafo 3).
- 7. Prepararsi all'etichetta armonizzata sui materiali dal 12 agosto 2028 e all'etichetta di riutilizzabilità dal 12 febbraio 2029 e rimuovere qualsiasi asserzione o simbolo di sostenibilità che possa indurre in errore (articoli 12 e 14).
- 8. Valutare le classi di riciclabilità, il contenuto riciclato della plastica, la minimizzazione e i divieti sui formati dell'allegato V rispetto ai termini del 1° gennaio 2030 e avviare, se necessario, la riprogettazione (articoli 6, 7, 10 e 25).
- 9. Se si riempiono imballaggi per il trasporto, multipli o per il commercio elettronico, misurare il rapporto di spazio vuoto e pianificare le quote di riutilizzo del 40 % e del 100 % per il 2030 (articoli 24 e 29).
- 10. Se si opera nel settore HORECA o nella vendita di bevande, predisporre il sistema del contenitore proprio per il 12 febbraio 2027 e l'offerta di asporto riutilizzabile per il 12 febbraio 2028 (articoli 32 e 33).

Fonti

1. Regolamento (UE) 2025/40 sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio, GU L 2025/40 del 22 gennaio 2025 (EUR-Lex) — <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32025R0040>
2. Informazioni sul documento, date, rettifiche e relazioni per il CELEX 32025R0040 (EUR-Lex) — <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/ALL/?uri=CELEX:32025R0040>
3. Decisione delegata (UE) 2026/429 della Commissione che esenta i film avvolgenti e le regge per pallet dai requisiti di riutilizzo al 100 % (EUR-Lex) — <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32026D0429>
4. Comunicazione della Commissione C/2026/3084, documento di orientamento sul regolamento (UE) 2025/40 sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio (EUR-Lex) — <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:52026XC03084>
5. Regolamento (UE) 2019/1020 sulla vigilanza del mercato e sulla conformità dei prodotti (EUR-Lex) — <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32019R1020>
6. Rifiuti di imballaggio (Commissione europea, DG Ambiente) — https://environment.ec.europa.eu/topics/waste-and-recycling/packaging-waste_en
7. Regolamento sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio, attuazione e autorità nazionali competenti (Commissione europea, Green Forum) — https://green-forum.ec.europa.eu/packaging-and-packaging-waste-regulation-implementation_en
8. Regolamento sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio, domande frequenti del 3 agosto 2026 (Commissione europea) — https://environment.ec.europa.eu/publications/faq-packaging-and-packaging-waste-regulation-ppwr_en
9. Producentansvar for emballage, typiske spørgsmål og svar (Miljøstyrelsen) — <https://mst.dk/erhverv/groen-produktion-og-affald/affald-og-genanvendelse/producentansvar/emballage/typiske-spoergsmaal-og-svar>

Generato da <https://www.conphora.com/it/regolamenti-ue/ppwr/> il 13 ottobre 2026

Redatta a partire dal testo ufficiale su EUR-Lex e dagli orientamenti della Commissione, con una fonte per ogni dato. Non costituisce consulenza legale.